

REVISIONE E CONTROLLO

di **MARCO NESSI**

Pubblicate le nuove check-list Assirevi per i bilanci 2025

Anche per il 2025 Assirevi ha pubblicato le check-list aggiornate per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati secondo i principi OIC.

Assirevi ha pubblicato le tradizionali check-list costruite in base agli aggiornamenti OIC pubblicati l'8.12.2025, **applicabili ai bilanci con esercizio a partire dal 1.01.2026, con facoltà di adozione anticipata per i bilanci 2025.** Le check-list rappresentano una guida sistemica e rigorosa per redigere il bilancio secondo i migliori standard interpretativi, ridurre il rischio di rilievi e garantire trasparenza verso gli stakeholder. La struttura delle liste è articolata in sezioni che riflettono i principali blocchi di bilancio (schemi, nota integrativa, specifiche aree contabili, disclosure) e per ciascun requisito normativo o interpretativo viene proposta una verifica puntuale, con risposta SI/NO/N.A., e (in caso negativo) l'obbligo di fornire una spiegazione documentata.

Sul piano contenutistico, **le check-list relative al bilancio d'esercizio coprono tutte le principali aree:** dallo schema obbligatorio di stato patrimoniale (verifica della corretta classificazione tra immobilizzazioni e attivo circolante, trattamento delle voci zero, rispetto dei divieti di compensazione), al rendiconto finanziario (OIC 10), con un'attenzione specifica alla classificazione tra attività operative, finanziarie e di investimento, alla separata evidenza di flussi monetari relativi a interessi, dividendi e imposte, nonché alle operazioni non monetarie.

Le sezioni dedicate alla **nota integrativa** richiedono un dettaglio analitico delle principali voci, incluse le disclosure su operazioni con parti correlate, impegni fuori bilancio, attività di direzione e coordinamento, politiche contabili e variazioni significative nei criteri adottati. Per ogni sezione viene richiesto di esplicitare la fonte normativa e la data di aggiornamento (es. riferimento a OIC aggiornati 2025 o interpretazioni di legge). Questo approccio è particolarmente rilevante per alcune voci come le immobilizzazioni immateriali (OIC 24), i fondi e TFR (OIC 31), i derivati (OIC 32), i ricavi (OIC 34) e le imposte (OIC 25), in cui l'aggiornamento normativo degli ultimi anni ha introdotto novità tecniche non banali.

Dal punto di vista operativo, si segnalano alcune aree tecniche di particolare utilità. *In primis*, il **presidio sulla continuità aziendale.** In tal senso, oltre a richiedere la valutazione della capacità dell'impresa di operare per almeno 12 mesi dalla data di bilancio, le check-list impongono, in presenza di incertezze significative, la necessità di esplicitare nella nota integrativa i fattori di rischio identificati, le assunzioni sottostanti, i piani di intervento aziendali, nonché (nei casi critici) gli effetti patrimoniali e reddituali attesi.

Ulteriormente, con riferimento alla **rilevanza delle informazioni e delle voci di bilancio** (disciplinata in modo sistematico da OIC 11) viene specificato che ogni eventuale deroga agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione o informativa deve essere giustificata sulla base di criteri interni di materialità sia quantitativi (come l'incidenza della posta sul totale attivo, sul patrimonio netto o sul risultato d'esercizio) sia qualitativi (quali la natura dell'operazione, la sua eccezionalità, l'esposizione a rischi o implicazioni legali e reputazionali).

Un'ulteriore area di presidio riguarda i **cambiamenti nei principi contabili adottati**, le modifiche nelle stime, la correzione di errori e la gestione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. In linea con il principio OIC 29, le check-list evidenziano la necessità di documentare adeguatamente questi eventi nella nota integrativa, specificando le motivazioni alla base del cambiamento, gli effetti quantitativi e qualitativi prodotti sul bilancio e i necessari raccordi con l'esercizio precedente.

Infine, le check-list aiutano a prevenire errori nei **bilanci abbreviati e delle microimprese**, chiarendo con precisione i limiti dimensionali (artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.), le semplificazioni ammesse (esonero dal rendiconto finanziario, riduzioni della nota integrativa) e gli obblighi minimi da rispettare.

Nelle check-list relative al **bilancio consolidato**, il focus si sposta su tematiche come: i criteri di inclusione delle società controllate; il consolidamento proporzionale o integrale; l'eliminazione dei saldi infragruppo; il trattamento delle differenze da consolidamento; soprattutto la coerenza tra principi contabili delle società incluse. Le check-list prevedono domande puntuali su ciascuno di questi aspetti, incluse le verifiche sulla necessità di redigere bilanci intermedi per i soggetti con esercizi non allineati e la gestione della conversione in euro dei bilanci esteri.